

*Trapani, 23 agosto 2021*

Ordine degli Architetti pianificatori  
paesaggisti conservatori della Provincia di  
Trapani

[oappc.trapani@archiworldpec.it](mailto:oappc.trapani@archiworldpec.it)

All'Ordine degli Ingegneri di Trapani

[ordine.trapani@ingpec.eu](mailto:ordine.trapani@ingpec.eu)

Al Collegio dei Geometri e Geometri  
Laureati della Provincia di Trapani

[collegio.trapani@geopec.it](mailto:collegio.trapani@geopec.it)

Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori  
forestali della Provincia di Trapani  
(CONAF)

[protocollo.odaf.trapani@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.trapani@conafpec.it)

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari  
Laureati della Provincia di Trapani (CPA)

[collegio.trapani@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.trapani@pec.peritiagrari.it)

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti  
Industriali Laureati della Provincia di  
Trapani

[segreteria@periti-industriali.trapani.it](mailto:segreteria@periti-industriali.trapani.it)

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti  
Industriali Laureati della Provincia di  
Trapani (CPI)

[ordineditrapani@pec.cnpi.it](mailto:ordineditrapani@pec.cnpi.it)

Prot.  
Rif. Prot.  
Allegato

***OGGETTO: Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche del Front-End presentazione dichiarazioni Docfa di Sister.***

Come noto, l'art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 *quinquies*,

prescrive che *“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati”*. Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato.

Per consentire all'algoritmo implementato nei sistemi informativi, di stabilire se occorra o meno procedere all'irrogazione della sanzione per ritardato accatastamento, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (*data ultimazione lavori*).

Al fine di prevenire eventuali errori di compilazione da parte del professionista è stata introdotta una nuova finestra di controllo (a partire dal 10/08) con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.

Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma, il sistema informatico avviserà il professionista con uno specifico messaggio<sup>1</sup>, invitandolo ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso.

Il sistema effettua, inoltre, ulteriori controlli e, in particolare, verifica che la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso: in caso di difformità, la dichiarazione Docfa viene respinta automaticamente (senza intervento dell'operatore) con motivazione congruente.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli iscritti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore  
Massimiliano Aleo  
*Firmato digitalmente*

-----  
<sup>1</sup> Il messaggio è il seguente: *“La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva presentazione dell'atto di aggiornamento. Onde evitare l'irrogazione della sanzione da parte dell'Ufficio competente, con l'invio telematico dell'atto di aggiornamento, si consiglia di avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni”*.